

**DETERMINA N° 433 DEL 21/10/2020**

**AREA SERVIZI AL TERRITORIO**

**SERVIZIO SUAP**

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI A CUI APPLICARE LA L.R. 5/2013 S.M.I. IN MATERIA DI LUDOPATIE NEI COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA.**

## **il Responsabile del Servizio**

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
- il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ( artt. 11 e seguenti);
- il vigente Codice di comportamento;
- il decreto prot. n. 24084 del 09/10/2019 di attribuzione delle funzioni di Responsabile della Struttura Unica attività produttive alla dr.ssa Veronica Fattori;

Premesso che con le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Unione n. 1 del 28/02/2017;
- Consiglio Comune di Castelfranco Emilia n. 15 del 24/02/2017;
- Consiglio Comune di San Cesario sul Panaro n. 7 del 27/02/2017;

sono state trasferite all'Unione comuni del Sorbara le funzioni di Sportello Unico per le attività Produttive parte dei Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro;

Preso atto che a partire dal 1 marzo 2017 il Servizio Suap, inserito nell'Area Servizi al Territorio dell'Unione comuni del Sorbara, sono state trasferite le funzioni Suap e tutte quelle funzioni relative alle attività produttive di cui al DPR 160/2010 ed alla tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016;

Richiamate le deliberazioni di:

- Consiglio dell'Unione n. 2 del 23.01.2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- Consiglio dell'Unione n. 3 del 23.01.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- Giunta dell'Unione n. 12 del 02.03.2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – PEG per il periodo 2020-2022;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 72 del 29/12/2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Mappatura dei luoghi sensibili del territorio dei Comuni appartenenti all'Unione Comuni del Sorbara ai fini dell'applicazione della L.R. 5/2013 e successive modificazioni”;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 15 del 07/03/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Mappatura dei luoghi sensibili del territorio dei Comuni appartenenti all'Unione Comuni del Sorbara ai fini dell'applicazione della L.R. 5/2013 e successive modificazioni – rettifica delibera n. 72 del 29/12/2017”;

Vista la Legge Regionale Emilia Romagna 04/07/2013, n. 5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”;

Verificato che l'art. 48 della Legge Regionale Emilia Romagna 28/10/2016, n. 18 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili” ha modificato la suddetta L.R. n.5/2013 a far data dal 12 novembre 2016;

Vista la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 831 del 12/06/2017 “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. n.5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)”;

Vista altresì la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 68 del 21/01/2019 “Modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner), ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della l.r. n. 5/2013, e ulteriori integrazioni alla delibera di giunta regionale n. 831 del 2017”;

Verificato, in particolare, che l'art.6 della L.R.5/2013 prevede oggi:

“co.2-bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;

co.2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

co.2-quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”;

Atteso che il divieto previsto dall'art. 6 comma 2-bis, della L.R. n.5/2013 e successive modificazioni, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio così come alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS;

Verificato, altresì, che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 sopracitata prevede in particolare all'Allegato 1:

“Definizione di sale gioco e di sale scommesse

Le sale gioco e le sale scommesse sono i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011.

Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dal comma 6 dell'articolo 110 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del citato TULPS.

Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso.

Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l'individuazione di:

- sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;
- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature.

Il Comune esegue l'operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale”;

Verificato, quindi, che la L.R. n.5/2013 e successive modificazioni si applica alle tipologie di esercizi individuate dall'art. 3 commi 1 e 2 del Decreto del Direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011 che prevede:

“comma 1. Sono da considerarsi punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono:

a) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge n. 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

b) negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del Decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2000, n.29;

d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

comma 2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi «attività di gioco esclusiva», presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché:

dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;

l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;

l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;

l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa”;

Verificato che la Regione ha ritenuto di dover fornire apposite indicazioni interpretative relativamente all'attuazione da parte dei comuni della normativa regionale, pubblicando in data 6/10/2017 sul proprio sito web istituzionale alcune FAQ all'indirizzo:

<http://salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenze-patologiche/sale-da-gioco/domande-e-risposte>;

Dato atto, in particolare, che la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 15 del 07/03/2018 prevede di demandare al Responsabile competente, successivamente all'acquisizione della mappatura dei luoghi sensibili dei comuni del territorio regionale confinanti con i territori dei comuni appartenenti all'Unione Comuni del Sorbara, la mappatura delle sale da gioco, sale scommesse ed esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS esistenti nei comuni appartenenti all'Unione Comuni del Sorbara tenendo conto delle relative distanze dai luoghi sensibili individuati dalla presente deliberazione, calcolate, secondo quanto indicato dalla Regione:

i. dall'ingresso principale, precisando che il calcolo va effettuato dalle mezzerie di tali ingressi, che nel caso di edifici sprovvisti di numero civico (come ad esempio le chiese), il calcolo va effettuato dalla mezzeria dell'ingresso centrale della facciata principale e che nel caso di luoghi sensibili o locali di gioco dotati di aree verdi o cortilive, l'ingresso da considerare è la porta di accesso all'edificio e non l'ingresso alle pertinenze, come indicato dalla Regione nelle FAQ sopracitate;

ii. secondo il percorso pedonale più breve secondo quanto previsto dall'art. art. 190 del D.lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada che prevede:

“I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare.” E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a 100 metri.”

Nel caso delle piazze, in assenza di attraversamenti pedonali, il percorso va quindi calcolato seguendo il perimetro della piazza secondo il percorso più breve;

iii. tenuto conto anche dei luoghi sensibili situati nei Comuni confinanti;

iv. sulla base dell'elenco dei soggetti iscritti all'Elenco dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 (RIES), consultabile presso il sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e monopoli all'indirizzo:

[https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi\\_intr/elenco\\_soggetti\\_ries](https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/elenco_soggetti_ries);

Verificato che i comuni appartenenti all'Unione Comuni del Sorbara (Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro) confinano con i seguenti comuni della regione Emilia Romagna:

- Comune di Anzola dell'Emilia,
- Comune di Bazzano,
- Comune di Camposanto,
- Comune di Crespellano,
- Comune di Crevalcore,
- Comune di Medolla,
- Comune di Modena,
- Comune di San Giovanni in Persiceto,
- Comune di San Prospero,
- Comune di Sant'Agata Bolognese,

- Comune di Savignano sul Panaro,
- Comune di Soliera,
- Comune di Spilamberto,
- Comune di Valsamoggia;

Verificato che i seguenti comuni ci hanno inviato le deliberazioni con le quali hanno approvato la mappatura dei luoghi sensibili esistenti nel loro territorio, acquisite agli atti del servizio SUAP:

- Comune di Anzola dell'Emilia,
- Comune di Bazzano,
- Comune di Camposanto,
- Comune di Crespellano,
- Comune di Crevalcore,
- Comune di Modena,
- Comune di San Giovanni in Persiceto,
- Comune di San Prospero,
- Comune di Sant'Agata Bolognese,
- Comune di Savignano sul Panaro,
- Comune di Soliera,
- Comune di Spilamberto,
- Comune di Valsamoggia;

Dato atto che la mappatura dei luoghi sensibili individuati da tali comuni risulta essere ininfluenza ai fini del calcolo delle distanze per gli esercizi ubicati nei territori dell'Unione Comuni del Sorbara; per tale motivo l'aggiornamento della mappatura dei luoghi sensibili, coordinata con quella effettuata dai comuni confinanti del territorio regionale che ci hanno inviato le loro delibere, non comporta variazioni rispetto alla mappatura allegata alla Delibera di Giunta dell'Unione n. 15 del 07/03/2018;

Dato atto che il comune di Medolla a tutt'oggi non ha inviato la mappatura dei luoghi sensibili esistenti nel proprio territorio;

Verificato che, a partire dal mese di gennaio 2018, non risultano agli atti pubblici esercizi o attività economiche che hanno installato apparecchi di cui all'art. 110 co.6 TULPS ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri nei Comuni appartenenti all'Unione Comuni del Sorbara e dai confini con i comuni indicati;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere comunque alla mappatura delle attività che risultano soggette ai vincoli ed ai divieti introdotti dalla L.R.5/2013 e successive modificazioni;

Visto l'elenco dei locali che alla data del 11 novembre 2016 ospitavano apparecchi Slot/AWP, fornito alla Regione Emilia-Romagna dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa richiesta specifica, ed inviato da ANCI ai comuni della Regione;

Verificato che tale elenco è stato successivamente controllato ed estratto, da ultimo, al 29/09/2020 dal sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e monopoli all'indirizzo [https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi\\_intr/elenco\\_soggetti\\_ries](https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/elenco_soggetti_ries), al fine di:

- disporre di un elenco aggiornato delle imprese tuttora operanti che ospitano apparecchi Slot/AWP, tenendo conto anche dei subingressi nel frattempo intervenuti;
- verificare la distanza dai luoghi sensibili di tutti gli esercizi che hanno installato apparecchi Slot/AWP per verificare la loro distanza rispetto ai luoghi sensibili individuati dall'Unione Comuni del Sorbara e dai comuni contermini della regione Emilia Romagna;

Tenuto conto che l'elenco estratto è riportato nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato, pertanto, che per dare attuazione alla L.R.5/2013 e successive modificazioni secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 831/2017, si è reso necessario misurare la distanza degli esercizi che ospitano apparecchi Slot/AWP riportati nel citato allegato "A";

Dato atto che:

- la misurazione è stata realizzata in collaborazione con gli Uffici Tecnici e i settori di Polizia Locale dei Comuni dell'Unione del Sorbara mediante rilievi con appositi sopralluoghi;
- in base alla collocazione geografica degli esercizi ed a quella dei luoghi sensibili individuati si è ritenuto opportuno in alcuni casi misurare la distanza degli esercizi su più percorsi e/o rispetto a più luoghi sensibili;
- l'elenco completo delle sale da gioco, sale scommesse e degli esercizi che al mese di settembre 2020 nei Comuni appartenenti all'Unione Comuni del Sorbara ospitavano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS e delle loro distanze misurate rispetto ai luoghi sensibili più vicini sono riportate nell'allegato "B" al presente atto;

Ritenuto opportuno, inoltre, disaggregare in diverse tabelle il citato elenco delle sale da gioco, sale scommesse e degli esercizi che al mese di settembre 2020 nei Comuni appartenenti all'Unione Comuni del Sorbara ospitavano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS e le relative distanze dai luoghi sensibili più vicini (riportati nell'allegato "B" al presente atto) in modo da evidenziare in particolare:

- gli esercizi di sala giochi o sala scommesse autorizzati in base agli artt. 86 e 88 TULPS le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011, che risultano ubicati entro 500 metri dai luoghi sensibili più vicini (allegato "C" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- i pubblici esercizi con apparecchi Slot/AWP che risultano ubicati entro 500 metri dai luoghi sensibili più vicini (allegato "D" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- rivendite di tabacchi con apparecchi Slot/AWP che risultano ubicati entro 500 metri dai luoghi sensibili più vicini (allegato "E" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- esercizi di sala giochi o sala scommesse autorizzati in base agli artt. 86 e 88 TULPS le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011, che risultano ubicati oltre 500 metri dai luoghi sensibili più vicini (allegato "F" parte integrante e sostanziale del presente atto);

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Responsabile d'Area competente;

## **DETERMINA**

*Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate*

1. di dare atto che, sulla base delle verifiche effettuate, sono state riportate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, le attività che nei territori Comunali ospitano apparecchi Slot/AWP e che hanno installato apparecchi Slot/AWP o che risultano essere punti di vendita con attività di gioco esclusiva o assimilabile ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 del D.Dirett. 27

luglio 2011 (come risulta dall'elenco dei soggetti iscritti di cui articolo 1, comma 533 della legge 266/2005 come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n.220 - RIES);

2. di dare atto che la misurazione delle distanze tra gli esercizi riportati nel citato allegato "A" ed i luoghi sensibili individuati nella Delibera di Giunta dell'Unione n. 15 del 07/03/2018 è stata realizzata in collaborazione con gli Uffici Tecnici e i settori di Polizia Locale dei Comuni dell'Unione del Sorbara mediante rilievi con appositi sopralluoghi e che, in base alla collocazione geografica degli esercizi ed a quella dei luoghi sensibili individuati, si è ritenuto opportuno in alcuni casi effettuare la misurazione della distanza su più percorsi e/o rispetto a più luoghi sensibili;

3. di approvare, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 5/2013 e della D.G.R. 831/2017, la misurazione delle distanze tra gli esercizi riportati nel citato allegato "A" ed i luoghi sensibili più vicini tra quelli individuati nella Delibera di Giunta dell'Unione n. 15 del 07/03/2018, come indicata nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale è inserito l'elenco completo delle sale da gioco, sale scommesse e degli esercizi che al mese di settembre 2020 nei Comuni appartenenti all'Unione Comuni del Sorbara ospitavano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS e le rispettive distanze calcolate, come precedentemente indicato, dal loro ingresso principale a quello dei luoghi sensibili più vicini;

4. di dare atto che l'elenco delle sale da gioco, sale scommesse e degli esercizi che al mese di settembre 2020 nei Comuni appartenenti all'Unione Comuni del Sorbara ospitavano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS e le relative distanze dai luoghi sensibili più vicini (riportati nell'allegato "B" al presente atto) è stato anche disaggregato in una serie di tabelle che evidenziano in particolare:

a) gli esercizi di sala giochi o sala scommesse autorizzati in base agli artt. 86 e 88 TULPS le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011, che risultano ubicati entro 500 metri dai luoghi sensibili più vicini (allegato "C" parte integrante e sostanziale del presente atto);

b) i pubblici esercizi con apparecchi Slot/AWP che risultano ubicati entro 500 metri dai luoghi sensibili più vicini (allegato "D" parte integrante e sostanziale del presente atto);

c) rivendite di tabacchi con apparecchi Slot/AWP che risultano ubicati entro 500 metri dai luoghi sensibili più vicini (allegato "E" parte integrante e sostanziale del presente atto);

d) esercizi di sala giochi o sala scommesse autorizzati in base agli artt. 86 e 88 TULPS le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011, che risultano ubicati oltre 500 metri dai luoghi sensibili più vicini (allegato "F" parte integrante e sostanziale del presente atto);

5. di dare atto, pertanto, che secondo quanto stabilito dalla L.R. Emilia Romagna 04/07/2013, n.5 e successive modificazioni, i seguenti esercizi che risultano ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dal luogo sensibile più vicino non potranno continuare ad esercitare nell'attuale collocazione l'attività di sala gioco o sala scommesse ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011, fatti salvi i termini previsti dalla D.G.R. 831/2017 (il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio - locale situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili - l'adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura):

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>INDIRIZZO</b>
<b>COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA</b>	
C.R.S. GAMES S.R.L.	VIA EMILIA EST, 50
SNAITECH SPA	VIA F.LLI BERTELLI, 19

GAMENET ENTERTAINMENT S.R.L. a socio unico	VIA BRENTA, 1
<b>COMUNE DI RAVARINO</b>	
AMERICAN BAR DI CHEN JUNXIAO	VIA ROMA, 248

6. di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla L.R. Emilia Romagna 04/07/2013, n. 5 e successive modificazioni, i seguenti locali che al mese di settembre 2020 ospitavano apparecchi Slot/AWP non potranno effettuare nuove installazioni di tali apparecchi per il gioco d'azzardo lecito:

**PUBBLICI ESERCIZI:**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>INDIRIZZO</b>
<b>COMUNE DI BASTIGLIA</b>	
BAR ROMA S.N.C. DI BELLEI ELENA & C.	PIAZZA REPUBBLICA, 2/T
BAR CAPRICCIO S.N.C. DI BERGAMASCHI PAOLA & C.	VIA MARCONI, 74/A
<b>COMUNE DI BOMPORTO</b>	
SPICACCI MICHELINA E C. SAS	PIAZZA ROMA, 10
M. L. DI HU HANQING E C. SAS	VIA RAVARINO CARPI, 179
REAL BAR DI HU JIANFENG	PIAZZA MARCONI, 2/3 - SOLARA
DONNA ROSA CAFE' DI LU FANGYING	VIA FALCONE BORSELLINO, 40/B
BAR ITALIA DI LIN XIAOHONG	PIAZZA MATTEOTTI, 31
<b>COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA</b>	
LE CASCADE SAS DI STUPPAZZINI TIZIANA & C.	CORSO MARTIRI, 403
EL DOLLARO S.A.S. DI YANG XUEZHEN & C.	VIA VERDI, 23
BAR CHARLYE DI GHIARONI ROSSANO E C. SAS	VIA MUZZA CORONA, 111 - PIUMAZZO
ANGY RISTO BAR DI YANG YULIAN & C. SAS	VIA CASSOLA DI SOTTO, 5/7
G & G DI GUBELLINI GIANLUCA & C. S.A.S.	VIA MAVORA, 94
BAR MANZOLINO S.N.C. DI GOLFIERI LUISELLA E C.	VIA NAZARIO SAURO, 31
BAR DEL CORSO DI XU JIANLING	CORSO MARTIRI, 365
CAFFETTERIA WINE BAR SORRISO SRL SEMPLIFICATA	VIA DEI MILLE, 260
BAR POSTA DI COZMA RAMONA MIRELA E DINCA RAMONA MARIA S.N.C.	VIA CIRCONDARIA NORD, 61/67
CAFFE' PICCOLO S.R.L.	CORSO MARTIRI, 265
LA BOCCIA DI SIMONE CAPPONCELLI & C. SNC	VIA WALTER TABACCHI, 6
CAFFE' GARIBALDI DI CHIARAMONTE VALENTINA	CORSO MARTIRI, 184
BAR CRIS RISTORANTE DI CONTE VINCENZO	VIA CASTIGLIONE, 63
BAR LUCCIOLA DI GIORNO SALVATORE	CORSO MARTIRI, 63
POL.GAZ.DI MORI DAVIDE	VIA CHIESA, 37 - GAGGIO
BAR JOLLY DI RUBINI SIMONA	VIA EMILIA EST, 29/31
LIN XIAOXIAO	VIA LODA, 6



<b>COMUNE DI NONANTOLA</b>	
CAFFETTERIA LA GRANDE DI ZHU WEI GIACOMO	VIA DI MEZZO, 153
YE ANNA	VIA VITTORIO VENETO, 125/A
BAR TRATTORIA DA CICCIO S.N.C. DI CHEN ZHENGQIN & C.	VIA PROVINCIALE EST, 87
GELATERIA K2 DI WANG LIJUN	VIA VITTORIO VENETO, 81/A
CHEN YUESHAN	VIA MAVORA, 8
<b>COMUNE DI RAVARINO</b>	
SNACK BAR RAMI DI ZHENG JIANLIANG	VIA MAESTRA, 1543/2
BARBANTI DAVIDE	VIA ARGINI, 2372
AMERICAN BAR DI CHEN JUNXIAO	VIA ROMA, 258
KE CHENGYU	VIA MAESTRA, 1483/A
LIDE SNC DI HU SUIGE E C.	VIA DANTE, 11/15
<b>COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO</b>	
ROBBY E GIULY S.N.C. DI MELOTTI GIULIA & C.	CORSO VITTORIO VENETO, 96
GOLDEN BAR DI ZHAO JINJIN	CORSO VITTORIO VENETO, 33

**RIVENDITE TABACCHI:**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>INDIRIZZO</b>
<b>COMUNE DI BASTIGLIA</b>	
VALLI MARCO	PIAZZA REPUBBLICA, 10
<b>COMUNE DI BOMPORTO</b>	
TABACCHERIA MONTORSI DI MONTORSI MARCO	VIA RAVARINO CARPI, 60/62
<b>COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA</b>	
TABACCHERIA GAGGIO DI STANZANI ANDREA	VIA MAVORA, 90
NONSOLOEDICOLA DI FRANCESCHELLI TONINO	VIA LODA, 6 - INT 22
GUERZONI ALESSANDRO	CORSO MARTIRI, 320
TABACCHERIA MB DI MONTI ENRICO ANTONIO	CORSO MARTIRI, 236
RUSSO MARIO	VIA G. VERDI, 25/27
<b>COMUNE DI NONANTOLA</b>	
VANIA E SILVIA DI SOLA VANIA	VIA CADUTI PARTIGIANI, 7
TABACCHERIA DI MAO XIULI	VIA VITTORIO VENETO, 90
<b>COMUNE DI RAVARINO</b>	
TABACCHERIA EDICOLE' DI BIANCHINI LAURA	VIA ROMA, 260

di pubblicare sul sito web istituzionale dell'Unione Comuni del Sorbara la lista degli esercizi a cui applicare la L.R. 5/2013 e successive modificazioni.

**il Responsabile del Servizio  
Veronica Fattori / INFOCERT SPA  
Sottoscritto digitalmente**